

**PARERE 21 LUGLIO 2016
423/2016/I/EFR**

**PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MERITO ALLE MODIFICHE AL
TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO, IN MATERIA DI
CERTIFICATI VERDI**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 21 luglio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, 19 dicembre 2003, recante “Approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico” (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto interministeriale 18 dicembre 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- il Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico, approvato con decreto ministeriale 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ora Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 luglio 2016 (prot. Autorità n. 19127) (di seguito: comunicazione del 5 luglio 2016), con cui il

Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità le proposte di modifica al TIDME ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo TIDME, presentate dal GME in data 1 luglio 2016.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 28/11, per effetto dell'articolo 25, commi 3 e 11, prevede che il meccanismo dei certificati verdi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 79/99 non trovi più applicazione a decorrere dall'anno 2016; e che, pertanto, l'ultimo anno in cui i produttori da fonti non rinnovabili e gli importatori erano soggetti all'obbligo di acquisto dei certificati verdi è stato il 2015;
- in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto interministeriale 18 dicembre 2008, in relazione all'anno d'obbligo 2015:
 - i produttori da fonti non rinnovabili e gli importatori erano soggetti all'obbligo di acquisto dei certificati verdi, con riferimento alle quantità di energia elettrica prodotte o importate eccedenti la franchigia di 100 GWh nel 2014, avevano l'obbligo di trasmettere al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE), entro il 31 marzo 2016, i certificati verdi equivalenti all'obbligo che compete loro;
 - il GSE verifica se i certificati verdi trasmessi dal soggetto all'obbligo uguagliano o superano il valore della quota d'obbligo in capo al soggetto stesso e notifica l'esito della verifica agli interessi entro il 30 aprile 2016;
 - in caso di esito negativo della verifica operata dal GSE, il soggetto obbligato compensa entro i successivi trenta giorni la differenza mancante, come evidenziata dal medesimo GSE;
- da quanto sopra detto emerge che, terminato l'anno d'obbligo 2016 e completate le necessarie verifiche in capo al GSE, non vi è più alcuna esigenza di negoziazione dei certificati verdi;
- rimane ferma la possibilità di chiedere al GSE il ritiro dei certificati verdi invenduti, fino alla loro scadenza (il termine ultimo per l'invio delle richieste di ritiro dei certificati verdi relativi alle produzioni degli anni 2014 e 2015 è stato fissato dal GSE rispettivamente al 31 marzo 2017 e al 31 marzo 2018).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 79/99 prevede che il TIDME, predisposto dal Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME), sia approvato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico), sentita l'Autorità;
- con il decreto ministeriale 19 dicembre 2003, all'articolo 1, è stato approvato il TIDME, costituito, tra l'altro, dalle istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi;
- il TIDME prevede:

- all'articolo 3, comma 4, che il GME predisponga proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità.
- all'articolo 3, comma 5, che la procedura di cui al precedente alinea non si applichi nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet, approvate con decreto del Ministro delle attività produttive in data 14 marzo 2003;
- con la comunicazione 5 luglio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto il parere preliminare dell'Autorità in merito alle modifiche al TIDME effettuate dal GME applicando la procedura prevista dall'articolo 3, comma 5, del medesimo TIDME nel caso di interventi urgenti;
- le modifiche al TIDME di cui al precedente alinea riguardano l'abrogazione dell'intero Titolo VI – Mercato dei certificati verdi e delle parti ad esso riferite, con effetti dall'1 luglio 2016.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere parere favorevole alle modifiche al TIDME, effettuate dal GME, applicando la procedura prevista dall'articolo 3, comma 5, del medesimo TIDME nel caso di interventi urgenti, in considerazione del fatto che l'intero Titolo VI – Mercato dei certificati verdi e le parti ad esso riferite non sono ormai più necessari, per effetto del venir meno del meccanismo stesso dei certificati verdi

DELIBERA

1. di esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere favorevole alle modifiche al Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico di cui alla comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 luglio 2016, effettuate dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a., applicando la procedura prevista dall'articolo 3, comma 5, del medesimo Testo;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;

3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni